Webinars OnAir

Antichi
STUDIO LEGALE

Webinar
Misure di attuazione del protocollo aziendale anti Covid-19

Relatori: Avv. Alessandro Antichi ed Avv. Giovanni Niccolò Antichi

Grosseto, lunedì 27 aprile 2020

In relazione alla Fase 2 che vedrà la riapertura di molte attività produttive e commerciali, alcune Regioni hanno emesso ordinanze per garantire la prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative in relazione al rischio di contagio da Covid-19.

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 38 del 18 Aprile 2020 sulle misure di contenimento sulla diffusione del virus negli ambienti di lavoro pone nuove regole per assicurare la sicurezza nelle aziende che proseguono o riprenderanno le attività.

Le nuove regole riguardano:

- le aziende che non hanno mai sospeso l'attività e gli studi professionali;
- le aziende con codici Ateco autorizzati, che hanno riaperto in deroga, con il via libera delle prefetture;
- le aziende che, in base ai provvedimenti di futura emanazione, dovranno riaprire.

Il potere di ordinanza regionale per l'adozione di misure di contenimento funzionali alla tutela della salute trova fondamento, in particolare, nell'articolo 3 del d.l. 19/2020 che prevede che le Regioni possano introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e «*senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*».

L'ordinanza regionale n. 38/2020 costituisce proposta di adozione di apposito DPCM (art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19) al Presidente del Consiglio dei Ministri e ha validità, nelle more dell'adozione del provvedimento statale, fino al 3 maggio e, comunque, **fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: le attività commerciali e i servizi professionali/1

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**allegato 1**; sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere;

nelle attività che aprono o proseguono deve essere in ogni caso garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**;

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense; resta consentita la consegna a domicilio ed è possibile la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'**allegato 2**;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: le attività commerciali e i servizi professionali/2

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo «dilazionato» e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In ordine alle attività professionali si raccomanda, inoltre, che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali/1

Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'**allegato 3**. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione. É sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali/2

Le imprese le cui attività non sono sospese e le imprese le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del decreto, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, **nonché in tutti i locali aperti al pubblico**, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.4.2020

Art. 10 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del **4 maggio 2020** in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al **17 maggio 2020**, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

L'ordinanza regionale 38/2020 in sintesi/1

NEGOZI

✔ Obbligo di accessi regolamentati e scaglionati con percorsi diversi, se possibile, di entrata e uscita; pannelli di separazione tra lavoratori e clienti alle casse e sui banchi.

✔ Ingressi per non più di una persona a famiglia (salvo casi di bambini e persone non autosufficienti).

✔ Obbligo per tutti di mascherine, guanti monouso o comunque pulizia delle mani.

✔ Distanza di un metro e ottanta centimetri tra le persone, anche nei mercati all'aperto.

In sintesi/2
DATORI DI LAVORO

✔ Obbligo di compilare il protocollo di sicurezza anti-contagio, versione attività commerciali o versione attività produttive, da spedire alla Regione entro trenta giorni (ovvero entro il 17 maggio) in cui si impegnino a mettere in pratica le misure previste dall'ordinanza. Controlli saranno previsti da parte dei servizi di igiene e da chi si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Ordinanza ha due allegati con due schede relative alle attività produttive e alle attività commerciali.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio (in due *format* diversi) che preveda l'impegno all'attuazione delle misure indicate nell'ordinanza e che deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza stessa per le aziende che stanno continuando le attività. Per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

In sintesi/3

TRASPORTI

Obbligo di indossare mascherine sui mezzi pubblici e pulizia delle mani prima e dopo l'utilizzo; raccomandato l'uso di guanti. Consigliato dove possibile l'uso di bicicletta e mezzi elettrici. Raccomandata la mascherina nell'auto propria, se a bordo ci sono due persone.

DISTANZA SOCIALE

Almeno 1,80 metri. Se nella riorganizzazione dei processi produttivi questa distanza non potrà essere garantita, dovranno essere inseriti elementi di separazione tra le persone oppure usate mascherine FFP2 senza valvola (o due mascherine chirurgiche contemporaneamente) per chi lavora all'interno di uno stesso ambiente. Le mascherine chirurgiche sono sempre obbligatorie e dovranno essere fornite dal datore di lavoro: negli spazi chiusi in presenza di più persone, ma anche negli spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale. Chi ha febbre od altri sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19, dovrà rimanere a casa: il datore di lavoro potrà misurare la temperatura ai dipendenti all'ingresso oppure raccogliere una loro dichiarazione. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa e non solo a inizio turno: per questo dovranno essere installati appositi dispenser.

In sintesi/4

SANIFICAZIONE AMBIENTI

Almeno una volta al giorno, pulendo con candeggina o altri prodotti simili porte, maniglie, tavoli e servizi igienici e annotando il tutto su **appositi registri.** Va garantito, per quanto possibile, anche il ricambio di aria e la sanificazione periodica, secondo precise indicazioni, degli impianti di aerazione, che altrimenti dovranno rimanere spenti.

CARTELLONISTICA

E' necessario informare clientela e dipendenti dei protocolli anti-contagio.

L’ordinanza regionale - Sanzioni/1

Il mancato rispetto delle misure introdotte con l’Ordinanza 38/2020 è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 19/2020.

Quindi: salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Le sanzioni per le violazioni delle misure sono irrogate dalla Regione che le ha disposte.
Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi).

L’ordinanza regionale - Sanzioni/2

Nei casi di violazione delle limitazioni impartite per l’esercizio delle attività di esercizi pubblici, d'impresa o professionali, nonché di lavoro autonomo, si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio** o dell’attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le misure di contenimento riguardano “tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali”.

L’ordinanza:

prevede l'adozione di specifiche misure atte a garantire la salute e sicurezza in tutti gli **ambienti di lavoro non sanitari** nonché la garanzia dell’applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell’OMS, dell’Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

definisce per **tutte le attività lavorative** la redazione del “protocollo di sicurezza anti-contagio” e le modalità del controllo e verifica della sua applicazione.

L’art. 62 del decreto legislativo n. 81/2008 dispone che “si intendono per luoghi di lavoro (…) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

La definizione di “ambiente di lavoro” è quella del decreto legislativo n. 81/2008 allegato IV punto 1.1.1: **si definiscono “ambienti di lavoro” gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro**.

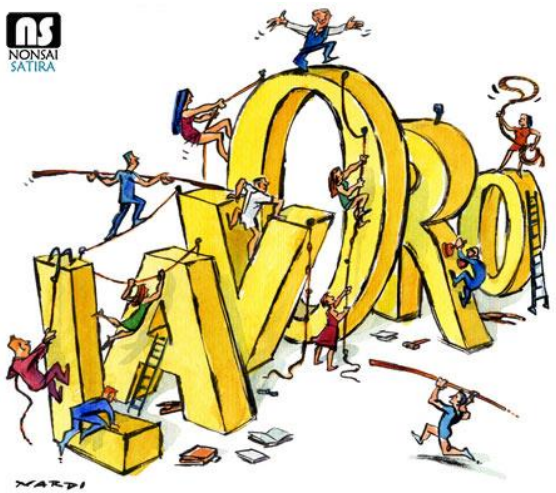

Le misure di contenimento previste dall'ordinanza.

Nel dettaglio, l'ordinanza prevede le seguenti **misure di contenimento** della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Ricordiamo, anzitutto, che l'Ordinanza ha due allegati con due schede relative alle **attività produttive** e alle **attività commerciali**. Infatti i datori di lavoro hanno l'**obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio** (in due *format* diversi) che preveda l'impegno all'attuazione delle misure indicate nell'ordinanza e che deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla pubblicazione dell'Ordinanza stessa per le aziende che stanno continuando le attività (17.5.2020). Per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire **entro 30 giorni dalla riapertura**.

Attività di monitoraggio della siero prevalenza

Per prevenire la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a **garantire spazi**, quando necessari, e **informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda** che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro/1

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, **sui mezzi pubblici** è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro/2

2. La **distanza di sicurezza interpersonale** nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri, salvo le specificazioni di cui al punto 6;

3. In riferimento al punto 2 è comunque obbligatorio l'**uso della mascherina** negli ambienti di lavoro pubblici e privati: a) in spazi chiusi in presenza di più persone; b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;

4. In presenza di **febbre o altri sintomi influenzali**, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per **assicurare quotidianamente**, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro/3

5. Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

6. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro/4

7. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

8. La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). **Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.**

Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro/5

9. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
10. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
11. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali/1

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti dall'1 all'11 dell'ordinanza, per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l'obbligo di regolamentare l'accesso all'interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Resta fermo quanto raccomandato nell'Allegato 5, punto 7 lettera b) del DPCM 10 aprile 2020 per i locali fino a 40 mq, ove è consentito l'accesso ad una sola persona;

b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;

Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali/2

c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;

d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;

e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;

f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;

g) nei mercato all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

Protocollo Anti-Contagio

i. Impiegando la scheda tipo in allegato all'ordinanza, (tutti) i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

ii. **L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività**; il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

iii. I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

iv. Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l'attività per i controlli previsti dalla legge.

Allegati

- Protocollo condiviso 26 aprile 2020;
- Autocertificazione temperatura corporea;
- Scheda effettuazione sanificazione;
- Protocollo anticontagio Attività Produttive;
- Protocollo anticontagio Attività Commerciali;
- Protocollo Cantieri.

Webinars OnAir

Antichi STUDIO LEGALE

Grazie per la vostra attenzione